

# Agenti chimici

## recepita la norma comunitaria per l'allineamento alle regole di REACH e CLP



Come sicuramente a conoscenza di coloro che seguono da vicino l'evoluzione della norma comunitaria e nazionale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, già nel febbraio 2014 con direttiva 2014/27/UE (GUUE L65 del 5/03/2014), l'UE aveva previsto, la modifica delle direttive:

- 92/58/CEE, "Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro"
- 92/85/CEE, "Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"
- 94/33/CE, "Protezione dei giovani sul lavoro"
- 98/24/CE "Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro"
- 2004/37/CE "Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro".

L'intervento era previsto allo scopo di allinearle, per le disposizioni di interesse, al Reg. (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, e con l'ob-



**Anche se in ritardo,  
finalmente le disposizioni  
del REACH e del CLP  
entrano nel quadro  
nazionale per la sicurezza  
e l'igiene del lavoro.  
Vediamo in che termini.**

bligato da parte degli Stati membri di recepirle entro il 1 giugno 2015. Sempre con i soliti ritardi, l'Italia ha recentemente recepito la direttiva attraverso il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 "Attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele", D.Lgs. pubblicato sulla GURI n. 61 del 14 marzo 2016.

Nello specifico il D.Lgs. in parola modifica:

- il D.Lgs. 81/2008;

- il D.Lgs. 151/2001;
- la Legge 977/1967.

I provvedimenti citati dettano le misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare: disposizioni e prescrizioni in materia di segnaletica di sicurezza sui posti di lavoro; sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici; protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, misure per migliorare la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento; protezione dei giovani sul lavoro.

Le modifiche degli atti normativi in parola si sono rese necessarie in quanto contenenti numerosi ed espliciti riferimenti al precedente e oramai superato sistema di classificazione e di etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, ed era pertanto necessario giocoforza modificarli allo scopo di allinearli ed armonizzarli col nuovo sistema introdotto con il Regolamento n. 1272/2008 (CLP).

Stante l'importanza che tali modifiche possono assumere per chi quotidianamente ha a che fare con le norme di settore, appare utile descriverle in sintesi di seguito, ricordando che esse sono in essere dal 29.03.2016.

### **Modifiche al Testo Unico di Sicurezza**

Per ciò che concerne gli interventi relativi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel testo degli articoli e degli allegati sotto riportati, le parole «preparati pericolosi» sono sostituite dalle parole «*miscele pericolose*».

- Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
- Art. 36 - Informazione ai lavoratori
- Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Art. 222 - Definizioni di cui al titolo IX capo 1 - protezione da agenti chimici
- Allegato XV - Contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili



- Allegato XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- Allegato XXVI - Prescrizioni generali per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni.

Nel testo degli articoli e degli allegati sotto riportati, la parola «preparati» è sostituita dalla parola «miscela».

- Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
- Art. 223 - Valutazione dei rischi (per la protezione da agenti chimici)
- Art. 236 - Valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
- Allegato XLII - Elenco di sostanze, miscele e processi di cui all'art. 234.

All'articolo 236, comma 4, lettere a) e b), Valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, le parole «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle parole «miscela cancerogene o mutagene».

Nel testo degli articoli sotto riportati, la parola «preparato» è sostituita dalla parola «miscela».

- art. 228 - Divieti di produzione, lavorazione e impiego degli agenti chimici sul lavoro e relative attività indicate all'allegato XL (4-amminodifenile e suoi Sali, Benzidina e suoi Sali, 4-nitrodifenile).
- art. 235 - Sostituzione e riduzione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro.


All'allegato XXVI - Prescrizioni generali per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni le parole «preparato pericoloso» sono sostituite dalle parole «miscela pericolosa».

All'articolo 222 - Definizioni (protezione da agenti chimici), la definizione di agenti chimici pericolosi è sostituita da: "agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento".

Il punto 2 "agenti chimici classificati come preparati

pericolosi ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 ... omissis..." è *soppresso*.

Il punto 3) è sostituito dal seguente: "Agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII"; (Valori limite di esposizione professionale). L'articolo 223 Valutazione dei rischi (per la protezione da agenti chimici) ha subito le seguenti modifiche: al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio"; il comma 4 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008 il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio".







All'art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore"; il comma 4, è sostituito dal seguente: "Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006".

L'articolo 229 - Sorveglianza sanitaria, va ora così letto al comma 1: "fatto salvo quanto previsto dall'art. 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2".


All'articolo 234, comma 1, Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (definizioni), sono apportate le seguenti modifiche:

- la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - "a) agente cancerogeno:
    - 1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
    - 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato"; (eliminato il precedente punto 2)
- la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  - "b) agente mutageno:
    - 1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I al Regolamento (CE) n. 1272/2008"; (scompare il punto 2).

Nell'allegato XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti modificazioni: il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è *soppresso*; è aggiunta la

seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose».

All'allegato XXVI - Prescrizioni generali per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni, la Sezione 1 è sostituita dalla seguente: "I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché i recipienti utilizzati





*per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento”.*

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

- *sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 1272/2008;*
- *completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;*
- *completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.*

La Sezione 5 è sostituita dalla seguente: *“Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo”.* Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.

## Tutela della maternità e della paternità

Anche il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001), a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è stato oggetto di una serie di modifiche.

All'allegato C - Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro, di cui all'art.11 (Valutazione dei rischi) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Alla sezione A – Agenti, il punto 2, Agenti biologici è sostituito dal seguente:  
*“Agenti biologici: Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell' Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge”;*
- Al punto 3 - Agenti chimici sono apportate le seguenti modificazioni:  
la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
*“a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del Reg. (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:*
  - *mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);*
  - *cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);*
  - *tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362);*
  - *tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)”.*

la lettera b) è sostituita dalla seguente:



"b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81";

la sezione B è sostituita dalla seguente:

"B. Processi - Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81."

## Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti

Infine, il provvedimento relativo alla Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (L. 17/10/67, n. 977) ha riportato le modifiche indicate di seguito.

Nell'allegato I - Mansioni che espongono a particolari agenti (chimici, fisici o biologici), sono apportate le seguenti modificazioni.

Alla sezione I, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81."

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agenti chimici:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
- corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1 C (H314);
- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
- liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
- esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
- sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
- perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);



- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
- sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
- sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317);
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) piombo e composti;

d) amianto."

Alla sezione II, (Processi e lavori), il punto 1) è sostituito dal seguente: "1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81."